

NOTA PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

L'articolo 90 della Legge 289/2002 (finanziaria 2003), prevedeva una serie di adempimenti da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, tra cui quella relativa all'adeguamento della denominazione e dei contenuti dello Statuto delle stesse associazioni.

Per quanto concerne l'iscrizione al Registro delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, previsto nei commi 20 e 21 dell'art.90 della Legge succitata, non è stato ancora approvato il Regolamento definitivo relativo sia alle modalità e sia ai requisiti soggettivi delle società ed associazioni che intendono iscriversi, pertanto, le stesse, prima di variare il proprio Statuto è opportuno che attendano l'emanazione di detto regolamento.

L'articolo 90 comma 17, Legge 289/2002, prevede l'obbligo da parte delle Associazioni sportive dilettantistiche, di inserire nella propria denominazione, **senza abbreviazioni**, ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA. La mancata indicazione nella denominazione delle finalità sportive dilettantistiche, comporta per l'associazione l'impossibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali previste per tali organismi (L.398/91, erogazione compensi sportivi dilettanti ecc.).

Per i motivi sopra esposti, si invitano le associazioni interessate a provvedere all'adeguamento della denominazione, mediante delibera del Consiglio Direttivo, di cui si allega bozza di delibera da adottare.

Successivamente all'adozione della delibera, il Presidente dell'Associazione dovrà recarsi presso L'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente e procedere alla comunicazione della variazione, sia ai fini IVA (partita IVA se attribuita) e sia ai fini delle imposte dirette (codice fiscale, se diverso dalla partita iva), allegando alla richiesta di variazione copia del verbale del Consiglio Direttivo.

Infine, si informa che le Associazioni dovranno indicare su tutte le comunicazioni (carta intestata, circolari ecc.) la nuova denominazione.

-